



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN

**CHIMICA E CHIMICA DEI MATERIALI (L-27)**

Sede di BOLOGNA

## INDICE

---

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso flessibile

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

---

## Corso di Laurea in Chimica e Chimica dei Materiali

### Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea in Chimica e Chimica dei Materiali occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Buona cultura generale
- Capacità di ragionamento logico e comprensione del testo
- Buona conoscenza delle nozioni fondamentali della matematica
- Ottima conoscenza della lingua italiana

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non supereranno l'obbligo formativo entro la scadenza prevista, saranno iscritti all'A.A. successivo come ripetenti al 1° anno di corso, e, entro tale anno, dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento dell'OFA.

- **Modalità di ammissione - numero programmato**

Il corso di laurea in Chimica e Chimica dei Materiali a numero programmato a **livello nazionale** (ex art. 1 L. 264/99) è disciplinato da decreto ministeriale.

Il corso di laurea in Chimica e Chimica dei Materiali adotta un numero programmato a **livello locale** (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

- **Modalità di verifica delle conoscenze e competenze**

Il corso di laurea è a numero programmato ed è quindi prevista la formazione di una graduatoria in base al risultato di un test di accesso obbligatorio per tutti gli studenti (TOLC). I criteri e le modalità di svolgimento del test di accesso verranno indicate in maniera dettagliata nel bando di concorso.

In base alla graduatoria verrà fissato un punteggio minimo che garantirà l'accesso al corso di studio senza debiti. A coloro che pur rientrando nel numero programmato, si trovassero al di sotto della soglia minima, sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).

- **Obblighi formativi aggiuntivi**

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nel sostenimento di almeno uno tra i seguenti esami:

- Fisica (C.1.)
- Fondamenti di Chimica con Laboratorio (C.1.)
- Matematica (C.1.)

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato con:

- il superamento dell'apposita prova di verifica consistente nel superamento di almeno uno degli esami sopra riportati e previsti dal piano di studi del primo anno di corso e che comportano una votazione in trentesimi.

La scadenza per il superamento degli OFA è il 31 marzo di ciascun anno, che coincide col termine ultimo della sessione d'esami dell'anno accademico d'immatricolazione.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli studenti che non supereranno l'obbligo formativo entro la scadenza prevista, saranno iscritti all'A.A. successivo come ripetenti al I° anno di corso, e, entro tale anno, dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento dell'OFA.

Uno specifico bando indicherà i criteri di ammissione (tra cui il numero dei crediti riconosciuti richiesti) nel limite dei posti disponibili e sarà specificamente rivolto agli studenti che abbiano maturato crediti formativi universitari (CFU) a seguito di:

- Trasferimento da altra Università;
- Passaggio da altro corso di laurea dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- Laurea precedente;
- Singole attività formative;
- Rinuncia agli studi (vedi il precedente punto D);
- Decadenza;
- Studi all'estero (laurea o percorso di studi non completato).

Ogni singola commissione, competente per ciascuno dei corsi di laurea ricompresi nel bando, riconoscerà, sulla base dei titoli presentati dai candidati, quali siano i crediti validi per l'ammissione al secondo o al terzo anno.

- **Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche**

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La competenza linguistica di livello A2 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B1, dando luogo alla propedeuticità dell'idoneità B1 rispetto agli esami del II° e III° anno.

## **Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio - Piani di studio individuali**

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. Se vengono selezionate materie a scelta tra quelle definite dal Corso di studio non è necessaria alcuna valutazione e il Piano viene automaticamente approvato e caricato nella carriera dello studente. Se invece si desidera scegliere esami al di fuori di quelli definiti dal Corso di studio, l'approvazione sarà subordinata alla decisione del Consiglio di corso che deciderà in merito.

Il Consiglio di Corso di studio valuta i piani di studio individuali presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio
- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo prima dell'inizio delle lezioni.

### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

### **Art. 5 Percorso flessibile**

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (3 anni per le Lauree e 2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo ossia, per il Corso di Laurea triennale, i 180 CFU sono distribuiti in 6 anni anziché in 3 anni. Per ciascun biennio, nel piano di studi, ti verranno caricati 60 CFU.

- una volta optato per prolungare la durata degli studi come studente a tempo parziale è necessario mantenere la scelta per almeno due anni.
- se iscritto all'ultimo anno del corso di studi lo studente può conseguire la laurea o la laurea magistrale prima della scadenza del periodo concordato, ma per sostenere anticipatamente l'esame finale sarà necessario aver pagato le tasse per tutto il periodo pattuito;
- non è possibile optare per il percorso a tempo parziale se sei iscritto fuori corso e il percorso torna a essere di durata normale dal primo anno fuori corso, nel caso lo studente abbia già optato per il percorso a tempo parziale nella durata ordinaria degli studi.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

### **Art. 6 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

#### **Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio e previste nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività al di fuori di quelle definite dal Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possano essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

1. Quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia o comunque adeguatamente certificate;
2. Quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

#### **Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo**

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 3 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale consiste nella verifica della capacità del laureando di esporre e di discutere con chiarezza e padronanza i risultati di un progetto di ricerca di carattere chimico (Bachelor Thesis).

#### **Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 29/11/2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA DI BOLOGNA

[www.unibo.it](http://www.unibo.it)